



prot. n. 8160 del 16/08/2023

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE n. 15 del 16/08/2023	OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE "PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023 – 2025".
---	---

Il Revisore Unico del Comune di CHIUSA SCLAFANI, nella persona di PANTANO MICHELE, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 22/11/2022;

VISTI:

- gli atti predisposti dagli uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, trasmessa con pec del 08/08/2023, prot. n. 7945 di pari data, avente ad oggetto il *"Programma Triennale del fabbisogno di personale 2023-2025"* unitamente agli allegati, così come integrati con email del 09/08/2023;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*”;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO CHE:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile*”;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

CONSIDERATO che gli enti sono chiamati a adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

RICHIAMATI:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al*

conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il D.M. del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 27/06/2023 è stato approvato il Rendiconto 2022;
- a seguito di ricognizione annuale, non risultano sussistere situazioni di eccedenze o soprannumero di personale, giusta delibera di G.M. n. 83 del 06/06/2023;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 06/06/2023 è stato adottato il piano delle azioni positive 2023/2025 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;

CONSTATATO che:

- nel “*Programma Triennale del fabbisogno di personale 2023-2025*” sono previste assunzioni a tempo indeterminato, come da allegato B;
- è prevista, tra l’altro, l’eventuale assunzione a tempo determinato di un funzionario di elevata qualificazione (in alternativa all’assunzione a tempo indeterminato);

CONSIDERATO:

- che per il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell’anno 2009, per gli enti in regola con il vincolo di cui al comma 557 della legge 296/2006 (per gli enti non in regola con il vincolo, il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009), così rideterminata a seguito dell’**esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato** (ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) **e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea nonché nell’ipotesi di cofinanziamento**, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
- che l’Ente rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, prevedendo, in via eventuale ed in alternativa all’assunzione a tempo indeterminato, una spesa annuale per lavoro flessibile ex art. 110 del TUEL, comma 1, pari a euro 33.891,34, esclusa dalle limitazioni previste dal citato comma;
- che l’Ente rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, pari ad euro 1.689.920,32 (media triennio 2011/2013), sia per l’anno 2022 (dato a consuntivo), che per la spesa del personale prevista nel programma, al netto delle componenti escluse, come riportato nel prospetto “limite comma 557 L. 296/2006” allegato alla proposta di delibera: euro 1.288.344,05 per l’anno 2023, euro 1.170.684,97 per l’anno 2024 ed euro 1.139.187,17 per l’anno 2025;

RILEVATO che, in applicazione delle disposizioni dettate in tema di assunzioni a tempo indeterminato (art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, e relativo Decreto attuativo del 17/03/2020):

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

- il Comune di CHIUSA SCLAFANI si colloca nella fascia demografica di cui alla lett. C) della tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17/03/2020 (popolazione da 2.000 a 2.999), avendo una popolazione residente di riferimento pari a 2.559 abitanti;
- è preclusa all'Ente la possibilità di utilizzare le capacità assunzionali residue del quinquennio precedente al 2020, poiché presenta un'elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, come si evince dalle sotto riportate tabelle:

Denominazione **CHIUSA SCLAFANI**
Anno **2022**
Popolazione (n. abitanti) **2.559**

TAB. A - SPESA DEL PERSONALE

Voce da considerare	Importo consuntivo anno 2022	note	Spesa 2018
MACRO AGGREGATO BDAP U.1.01.00.00.000	1.529.824,42		1.550.262,40
DA AGGIUNGERE CODICE SPESA U1.03.02.12.001			
DA AGGIUNGERE ONERI RIFLESSI			
TOTALE	1.529.824,42		1.550.262,40

TAB. B - ENTRATE CORRENTI

Voce da considerare	Dato medio ultimi tre rendiconti approvati			
ENTRATE CORRENTI - accertamenti di competenza	2020	2021	2022	MEDIA
01 ENTRATE TITOLO I	1.449.233,28	1.462.429,81	1.516.658,79	1.476.107,29
02 ENTRATE TITOLO II	1.796.039,15	1.570.120,87	1.762.711,07	1.709.624
03 ENTRATE TITOLO III	160.626,69	138.588,59	269.827,66	189.681
TOTALE	3.375.411,97			

TAB. C - ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE

TOTALE TABELLA 2 ENTRATE CORRENTI	3.375.412
A DETRARRE FCDE BILANCIO ASSESTATO 2022	221.551
	3.153.861,30

TABELLA D	CONSUNTIVO 2022	PROIEZIONE 2023	PROIEZIONE 2024	PROIEZIONE 2025	Note
ENTRATE TITOLI I,II,III-MEDIA 2020/21/22	3.375.411,97	3.375.411,97	3.375.411,97	3.375.411,97	
FCDE ASSESTATO 2022	221.550,67	221.550,67	221.550,67	221.550,67	
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	3.153.861,30	3.153.861,30	3.153.861,30	3.153.861,30	
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	32.291,44	55.159,07	67.507,97	67.507,97	(1)
ENTRATE DEPURATE DA TRASFERIMENTI E FCDE	3.121.569,86	3.098.702,23	3.086.353,33	3.086.353,33	
SPESA PERSONALE (A)	1.529.824,42	1.497.532,98	1.396.612,14	1.332.405,10	
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI (B) (-)	32.291,44	55.914,77	67.141,74	67.141,74	(1)
RIDUZIONI PER PENSIONAMENTI/CESSAZIONI (C)(-)		179.827,40	24.888,55	56.909,32	
TOTALE (A-B-C)		1.261.790,81	1.304.581,85	1.208.354,04	
SPESA PER ASSUNZIONI PROGRAMMATE (+)		134.821,33	27.823,25	27.737,28	(2)
TOTALE SPESA PERSONALE EFFETTIVA	1.497.532,98	1.396.612,14	1.332.405,10	1.236.091,32	
INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU ENTRATE	47,97%	45,07%	43,17%	40,05%	
(1) Trasferimenti da altri Enti per assunzione n. 1 Assistente sociale e n.1 assunzione PNRR					
(2) L'importo inerente il 2023 comprende euro 24.899,20 (spesa del personale programmata precedentemente) + euro 109.922,13 (spesa del personale programmata nel presente Piano)					

- il rapporto tra la spesa di personale al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo Rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 – 2021 – 2022), al netto del FCDE stanziato (dato assestato consolidato) nel Bilancio di previsione 2022, si attesta al 47,97% , dunque al di sopra del valore soglia di massima spesa del personale correlata alla fascia demografica di appartenenza, di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del D.M., pari al **27,60%**, e superiore anche al valore soglia di rientro di cui alla tabella 3 dell'art. 6 (**31,60%**), come riportato nella superiore tabella D;
- nel determinare il citato rapporto (spesa del personale/media entrate correnti triennio 2020/2021/2022), l'Ente ha decurtato la media delle entrate correnti del triennio precedente (denominatore) dell'entrata corrispondente al rimborso annuale corrisposto dalla Regione Sicilia per le stabilizzazioni di cui all'art. 20 del D.LGS. 75/2017 e art. 3 della L.R. 27/2016; inoltre ha detratto dalla spesa del personale (numeratore), un importo corrispondente a detto rimborso, considerando dunque "neutre" la spesa e l'entrata, poiché riferite all'assunzione di personale etero-finanziato (come si evince dall'allegato D alla proposta di delibera in esame);
- il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sancisce la "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziato: *"a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"*;
- pertanto tali trasferimenti a carico del bilancio della Regione siciliana, verso le autonomie locali, sono da ricondurre al novero degli etero-finanziamenti previsti dalla fattispecie generale e astratta dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104 del 2020, e come tali, dal 2021 non rilevano - eventualmente anche solo parzialmente - ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, comma 3, del D.L. n. 34 del 2019 e dal D.M. 17 marzo 2020, **per le nuove assunzioni etero-finanziate effettuate successivamente alla data del 14 ottobre 2020;**
- la disposizione di cui all'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104 del 2020, **pone espressamente, tra le condizioni per l'irrelevanza ai fini del calcolo del valore soglia suddetto anche quella legata al momento dell'assunzione**, che dev'essere effettuata in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 104/2020, ossia dopo il 14 ottobre 2020, in tal modo escludendo dal regime derogatorio il personale etero-finanziato assunto anteriormente (Cfr. Corte dei Conti Sicilia – Deliberazioni n. 89/2023/PAR, n. 111/2022/PAR, n. 50/2022/PAR);

- nel Comune di Chiusa Sclafani le stabilizzazioni, di cui all'art. 20 del D.LGS. 75/2017 ed all'art. 3 della L.R. 27/2016 e s.m.i., si sono perfezionate nel 2019;
- *alla luce di quanto sopra espresso, **non possono considerarsi "neutre"** le spese per il personale etero-finanziate, inerenti le stabilizzazioni di cui all'art. 20 del D.LGS. 75/2017 ed all'art. 3 della L.R. 27/2016 e s.m.i., in quanto effettuate anteriormente al 14/10/2020;*
- *di conseguenza, non considerando neutre le spese per il personale etero-finanziate ed inerenti le stabilizzazioni sopra citate, il rapporto tra la spesa di personale al netto dell'IRAP, rilevata dall'ultimo Rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 – 2021 – 2022), al netto del FCDE stanziato (dato assestato consolidato) nel Bilancio di previsione 2022, si attesta al 47,97%, al di sopra del valore soglia di massima spesa del personale correlata alla fascia demografica di appartenenza, di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del D.M., pari al 27,60% e superiore anche al valore soglia di rientro di cui alla tabella 3 dell'art. 6 (31,60%), come evidenziato nella superiore tabella D.*

CONSTATATO altresì che:

- per l'art. 6, comma 1, del più volte citato D.M.: *"I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia ..";*
- l'Ente è obbligato, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.33 del D.L. n.34/19, ad adottare *"un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%",* di conseguenza, la previsione e l'effettuazione di assunzioni è da ritenersi consentita nella misura in cui sia assicurato l'assolvimento dell'obbligo di graduale rientro annuale prescritto dalla norma;
- nell'ipotesi di entrate correnti invariate per il triennio 2023/25, formulata nel presente Programma triennale, le **assunzioni** a tempo **indeterminato** in esso previste non consentono di adempiere all'obbligo sopra richiamato, del conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia, pari al 31,60%, individuato dalla Tabella 3 dell'art. 6 del D.M. 17/03/2020 per la fascia demografica cui l'Ente appartiene, come posto in evidenza nella precedente tabella D;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001,

accerta

che la proposta di piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 **non consente di rispettare le disposizioni** di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i., nonché all'art. 6, comma 1 del relativo decreto attuativo, che impongono agli Enti con elevata incidenza di spese di personale di adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia;

esprime

parere **non favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale prot. n. 7945 del 08/08/2023, avente ad oggetto il **"PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023 --2025"**.

Villafranca Tirrena, 16/08/2023

IL REVISORE UNICO

Michele Pantano (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente.